

AIPG
Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
Roma

*8° Corso di formazione
in
Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica
Forense*

MEMORIA E PROCESSI COGNITIVI
NELLA TESTIMONIANZA

di Veronica Tavani

Roma 2008

Indice

Introduzione.....	2
Capitolo I “La Psicologia della Testimonianza”	4
Capitolo II “Memoria e Testimonianza”	8
2.1 La memoria.....	8
La memoria sensoriale.....	11
La memoria a breve termine.....	12
La memoria a lungo termine.....	14
2.2 Il problema della testimonianza.....	17
2.2.1 Alla testimonianza interessa la memoria episodica.....	17
2.2.1.1 <i>Percezione dell’evento</i>	19
2.2.1.2 <i>Ritenzione dell’evento</i>	21
2.2.1.3 <i>Recupero dell’evento</i>	22
2.2.1.4 <i>Esperimenti</i>	24
2.3 Falsi ricordi e suggestionabilità.....	27
Capitolo III “Rendere più attendibile la testimonianza”	29
3.1 L’importanza del linguaggio	30
3.2 L’intervista cognitiva.....	31
Appendice.....	35
Bibliografia.....	41

Introduzione

Non si ha spesso modo di riflettere sull'importanza della memoria nella vita degli esseri umani. A ben pensarci ogni istante della nostra vita è tale grazie all'esistenza di una memoria che ci consente infinite attività, in pratica ogni cosa. Molto spesso, pensando banalmente alla memoria, salta alla mente il fatto che essa serve a "contenere i ricordi". Questo senza pensare invece a tutto ciò che la memoria organizza e ci consente di fare, soprattutto quando non ci accorgiamo del suo intervento, (dal semplice guidare, parlare, progettare, al realizzare legami e affetti). La memoria costruisce la nostra identità, ci dice chi siamo, ci consente di vivere.

Ad ogni aspetto della vita di un essere umano è quindi indispensabile la memoria, e spesso ci si rende conto di questo solo quando si prende coscienza di malattie, come la Demenza di Alzheimer, che praticamente annientano la memoria e con essa l'intera vita della persona colpita.

La memoria è il perfetto meccanismo che organizza noi, il nostro mondo e la nostra realtà, con tutto ciò che ne consegue. Ma essa non è assolutamente un processo semplice, lineare e scevro da fallibilità, al contrario, quello mnemonico è un meccanismo assolutamente attaccabile, modificabile, deteriorabile, e soprattutto se pensiamo all'ambito della Psicologia Giuridica si sollevano molte riflessioni, specialmente per quel che riguarda il ricordo di "fatti" da accertare, appurare, giudicare. Fatti che, in un modo o nell'altro, vengono avvolti nella nebbia della fallibilità della registrazione mnemonica. Basti pensare ai racconti dei testimoni oculari, che dovrebbero essere "gli occhi e le orecchie della Giustizia". È sorprendente infatti quanto il ricordo di episodi a cui abbiamo assistito di persona o di cui siamo stati protagonisti sia così poco attendibile. Questo perché l'informazione registrata viene modificata ed alterata da fattori esterni relativi all'evento, o da fattori interni relativi al testimone, o dagli stati d'animo e dalla personalità dei soggetti stessi che li vivono.

L'argomento di questa tesina di fine corso riguarderà la testimonianza, ma in special modo i processi cognitivi coinvolti in essa, particolarmente quello della memoria.

Quello della testimonianza viene a mettersi in evidenza infatti come un vero e proprio problema, e la ricerca psicologica sta lentamente iniziando a modificare alcuni aspetti in ambito giuridico per sopperire a questo problema, fornendo ad esempio istruzioni e “linee guida” da seguire durante l’interrogatorio e l’intervista ai testimoni oculari, al fine di garantire maggiore accuratezza dell’informazione raccolta.

Se è vero allora che i testimoni sono gli occhi e le orecchie della Giustizia, quanto questi lo siano ce lo può dire la Psicologia. In questo brevissimo lavoro si cercherà di entrare nel merito di questo interessante problema, perciò inizialmente rapida attenzione sarà posta alla branca Psicologia della Testimonianza (Cap. I), per capire quale sia l’ambito in esame conoscendone la storia, gli Autori e gli studi principali.

Doveroso poi sarà l’excursus sulla funzione psichica della memoria e le implicazioni di questa nel processo testimoniale (Cap. II), attraverso l’analisi cognitiva della percezione dell’evento, della ritenzione, del recupero dello stesso da parte del testimone, e come questi possono venire a modificare il ricordo. È importante conoscere determinati funzionamenti anche perché nella testimonianza spesso ci troviamo a fare i conti con i cosiddetti falsi ricordi, e con il meccanismo di suggestionabilità che altera il ricordo di un evento.

Infine (nel Cap. III) vedremo come la Psicologia abbia fornito strategie per rendere più attendibile la testimonianza, attraverso per esempio l’I.C. (Intervista Cognitiva) o l’uso più oculato del linguaggio durante l’interrogatorio del testimone, per ridurre al minimo il rischio di suggestionabilità. Quello della suggestionabilità del testimone è, infatti, uno dei problemi più importanti nella raccolta della testimonianza, soprattutto se si tratta di un minore testimone di reato.

L’Appendice, in ultimo, sarà dedicata agli articoli di legge (194-207 c.p.p.) che disciplinano la testimonianza, per rendere più agevole la comprensione dell’argomento trattato.

Capitolo I “La Psicologia della Testimonianza”

Brevi cenni su storia e studi

La Testimonianza viene definita da Stern (1939) come la riproduzione verbale e/o scritta dei contenuti della memoria, riferiti ad un avvenimento, un fatto o un'esperienza verificatasi in precedenza.

In campo giudiziario la testimonianza raggiunge livelli di rilevanza molto alti rispetto a tutte le altre situazioni, ed è per questo che gli studi psicologici sul processo testimoniale sono soprattutto volti a scandagliare le fonti delle deformazioni mnemoniche e delle interferenze, che portano alle alterazioni del ricordo e della realtà oggettiva nella rievocazione (Ferracuti, Abbate, 1988).

Anche la testimonianza infatti, come tutte le altre situazioni della realtà umana, viene condizionata da diversi processi cognitivi e psichici, che hanno determinanza nella percezione, nella registrazione e nella rievocazione del fatto. A questo proposito è utile aver presente che un ricordo testimoniale non può essere considerato una fedelissima riproduzione di un fatto obiettivo, ma sempre una deformazione della realtà, poiché “...è sempre il prodotto di una molteplicità di coefficienti, in parte soltanto dati dagli elementi di quel fatto obiettivo, ma in parte costituiti dalla natura stessa della personalità psichica del testimone e da tutti gli elementi esteriori che hanno agito nel passato e che attualmente agiscono sul testimone stesso...” (Musatti, 1931).

La testimonianza è composta da tre funzioni psichiche, che sono l'attività percettiva, l'attività mnemonica e l'attività espressiva. Il processo testimoniale infatti inizia sempre con una percezione del fatto, prosegue con la conservazione dei fenomeni percepiti e termina con la rievocazione espressiva dello stesso. Queste tre funzioni però possono subire diverse alterazioni (dovute a svariate cause che vedremo) che invalidano il processo (Ferracuti, Abbate, 1988).

Gli studi della Psicologia della Testimonianza si sono concentrati proprio su questo versante. Musatti (1931) osserva che la testimonianza costituisce per la Psicologia la fonte principale delle conoscenze, proprio per le implicazioni di processi cognitivi in essa coinvolti.

Giuridicamente, testimoniare vuol dire raccontare e riferire formalmente un fatto su cui si è venuti a conoscenza, sia direttamente che indirettamente. E con il termine “fatto”, l’art. 499 del c.p.p. intende tutto ciò che va sotto diretta osservazione. Secondo l’art. 196 del c.p.p. (vedi Appendice) “*ogni persona ha la capacità di testimoniare*”, previo comma 2 dello stesso articolo il quale afferma che “*qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni (220) con i mezzi consentiti dalla legge*”. L’idoneità psico-fisica riguarda tanto il livello di sviluppo di capacità percettiva e sensoriale del soggetto, quanto i processi di ricordo della realtà, ma anche la capacità di critica e di giudizio del testimone e la capacità di rievocazione mnemonica. Il problema dell’idoneità del testimone apre un capitolo problematico ed affascinante sulla personalità del testimone, ma anche su altri fattori che potrebbero interferire sul processo testimoniale, come l’età (pensiamo alla testimonianza di un minore), o l’eventuale psicopatologia dello stesso, oltre che, come già detto, sul ruolo dei processi psichici. Problematiche queste che sono state il fulcro degli studi sulla Psicologia della Testimonianza.

La Psicologia della Testimonianza ha caratterizzato sin dai suoi esordi la Psicologia Giuridica, che anche in Italia vanta un’antica tradizione.

Agli inizi del secolo scorso, Stern in Germania, Binet in Francia, Mustenberg e Cattell negli Stati Uniti, si sono occupati attivamente dell’argomento, e in Italia Fiore (1909) e Musatti (1931) hanno pubblicato interessantissimi studi in materia. Tra gli altri Autori italiani, ricordiamo anche Dattino G., Santamaria F., Donà G., che hanno contribuito a sviluppare ed ampliare questa disciplina.

Ricorda comunque Gulotta (1987) che questo fiorire di studi sulla Psicologia della Testimonianza, sono scomparsi per lungo tempo dalla scena scientifica, poiché i giuristi sul piano pratico sono rimasti un po’ insensibili all’argomento, nonostante teoricamente accolsero con favore questi studi. Dal 1955 in poi, negli Stati Uniti si riapre nuovamente l’interesse per quest’ambito, arricchito e approfondito da una mole di studi e osservazioni relativi ai fenomeni della percezione, della memoria e dell’emotività. Fenomeni questi che vengono ad assumere un ruolo fondamentale nella deposizione del teste. Le scienze

psicologiche hanno quindi offerto e continuano ad offrire alle scienze giuridiche, gli elementi e le conoscenze affinché risulti più efficace la valutazione della condotta umana da parte del giudicante.

Attualmente, la valutazione della testimonianza giudiziale viene a reggersi su una serie di “come se”, ovvero il Giudice ascolta e valuta la deposizione testimoniale accettando il teste “come se” fosse in grado di valutare, ad esempio, le distanze e le direzioni degli oggetti, “come se” fosse in grado di inferire sulle emozioni e la credibilità altrui, e tantissimi altri “come se” sui quali poi fonderà il proprio convincimento “al di là di ogni ragionevole dubbio” (*ibid.*).

Non vi è certezza assoluta, il testimone racconta la sua “verità”, che giuridicamente dovrebbe corrispondere alla qualità del vero, cioè alla realtà esterna. Ma la realtà, e qui si pone il problema, non è espressamente un fatto oggettivo, ma in gran misura soggettivo, e ciò conduce direttamente allo studio dei meccanismi mentali e dei processi cognitivi implicati nella formazione dell’idea di realtà, nella percezione di essa, nella sua significazione e nella sua verbalizzazione.

La questione testimoniale dunque si presenta molto complessa sin dall’inizio, anche semplicemente guardando ai suoi aspetti principali, che ineriscono all’*accuratezza* e alla *credibilità* del testimone. Afferma Gulotta (1987) che accuratezza e credibilità costituiscono quelli che sono i parametri che il Giudice adotta per valutare l’*attendibilità* della deposizione del teste. Nello specifico l’accuratezza riguarda gli aspetti percettivi, cognitivi, emotivi e riproduttivi del testimone, e dunque la sua capacità di percepire, categorizzare e riprodurre stimoli, mentre la credibilità si fonda sulla motivazione del teste.

Dunque in primo luogo è necessario appurare l’attendibilità della testimonianza, fatto non semplice se si tiene conto che molto spesso proprio l’accuratezza è un parametro influenzabile da fattori cognitivo-emotivi che ne distorcono il contenuto, nonostante vi sia un alto grado di credibilità nel testimone dato dalla sua motivazione ad esporre il vero. Infatti, molto spesso il teste è onestamente in buona fede nella sua esposizione, e sinceramente interessato e motivato a fornire la verità sui fatti di cui è stato testimone, ma l’accuratezza oggettiva nell’esposizione viene meno proprio perché il fatto viene verbalizzato attraverso l’esperienza del narratore stesso, e dunque filtrato, modificato. Per questo motivo, anche nel caso di una testimonianza attendibile la valutazione del giudicante si trova a fondarsi su una serie di “come se”.

Per cercare di rendere tanto più attendibile il racconto del testimone è necessario dunque salvaguardarne il più possibile la sua accuratezza, oltre che la credibilità del teste

stesso, ed è proprio negli studi sugli aspetti cognitivi e motivazionali allora che la Psicologia della Testimonianza ha ampliato il proprio oggetto di indagine, dando particolare attenzione al processo cognitivo della memoria, che con tutta la sua molteplicità di funzioni occupa un posto cardine nella conservazione e riproduzione dei fatti della realtà.

Capitolo II “Memoria e Testimonianza”

All'interno degli studi sulla Psicologia della Testimonianza, molti Autori e particolarmente psicologi sperimentali, si sono occupati come abbiamo già accennato di studiare e condurre ricerche soprattutto sul ruolo dei processi cognitivi in ambito giuridico. L'interesse delle ricerche ha riguardato i fenomeni della percezione, del pensiero, dell'emozione; ma il processo cognitivo maggiormente implicato negli studi sulla deposizione testimoniale è senza dubbio la memoria.

Spesso il testimone è sinceramente in buona fede nella deposizione, riporta i fatti così come *crede* di ricordarli, cioè oggettivamente, e può non avere affatto la volontà di modificarli. Tuttavia, molto più frequentemente di quanto si possa pensare, i fatti non vengono ricordati né riportati in modo così oggettivo, anzi, spesso vengono ricostruiti, rielaborati e modificati secondo schemi assolutamente soggettivi, anche perché biologicamente e psichicamente la memoria umana ha proprio questo tipo di funzionamento.

Dunque il problema che si pone non è solo la valutazione dell'attendibilità e dell'accuratezza della deposizione testimoniale, occorre tener presente che il testimone non riporta un fatto come se ne avesse in mente la fedele “fotografia”, naturalmente lo “distorce”, seppur parzialmente, perciò a garanzia di una deposizione il meno possibile erronea è importante capire il funzionamento cognitivo della memoria e cercare metodiche e tecniche che rendano il ricordo quanto più vicino alla realtà dei fatti.

2.1 La memoria

La memoria è una *funzione psichica*, definibile come la capacità del nostro cervello di raccogliere e catalogare informazioni, per poi poter accedere ad esse. Pertanto è la facoltà di conservare dati per poterli in seguito recuperare o riconoscere (*Changeux, 1988*).

Canestrari (2002) definisce la memoria un “...reticolo associativo fatto di unità verbali e relazioni... la struttura psichica che organizza l'aspetto temporale del comportamento”.

La memoria umana non è però un'unica struttura, è composta da una serie di sistemi interconnessi e da tipi molto diversi di processi (*processi mnestici*), che possono essere gli uni conseguenti agli altri o possono essere contemporanei. Da tempo ormai essa non è considerata una funzione unica, ma un insieme di sistemi, con scopi, modalità di codifica e di elaborazione del materiale del tutto differenti. Ha infatti una natura multicomponentiale.

Ciò che chiamiamo “ricordo” non è altro che il risultato di un'interazione tra diversi sistemi di memoria. A sostegno di questo basti pensare che un danneggiamento circoscritto ad una certa area dovuto a lesione cerebrale, può inficiare un sistema di memoria ma non un altro (*Del Missier, 2007*).

Esistono di conseguenza determinati stadi nel processo di memorizzazione, sui quali tutti i modelli sulla memoria concordano, e la maggior parte di questi modelli prevede 3 gradi:

- *codifica* (encoding), riferita al modo di acquisire ed elaborare l'informazione e le modalità con cui questa nuova informazione viene inserita nel contesto delle informazioni precedenti. I codici utilizzati in questa fase sono di vario tipo (visivi, semantici...) (*ibid.*). È questo il primo formarsi di una “traccia mestica”, di una rappresentazione interna della percezione. Il processo dell'encoding ha limiti ben precisi: il ricordo dato da questa sola fase è molto breve (meno di un minuto), e gli elementi che possono essere elaborati sono pochi ($7 + o - 2$ unità discrete, *span di memoria immediata*) (*Del Miglio -a cura di-, 1998*).

- *Ritenzione o consolidamento*, è la fase successiva, caratterizza il modo in cui questa informazione viene conservata nel corso del tempo. La ricerca ha individuato diversi sistemi di memoria sulla base della durata in tempo della ritenzione: la *memoria sensoriale* conserva l'informazione per un tempo brevissimo che va dai 500 msec ai 5 s; qualche secondo anche per la *memoria di lavoro*; giorni, mesi, anni o addirittura per sempre la *memoria a lungo termine* (*Del Missier, 2007*).

- *Recupero*, si riferisce al modo in cui l'informazione viene estratta e recuperata da un sistema (*Del Miglio -a cura di-, 1998*).

Il materiale appreso in memoria può essere recuperato, parzialmente o integralmente, attraverso differenti sistemi:

- *riconoscimento*: attraverso un confronto tra un processo attuale ed una traccia del passato. Sembrerebbe il metodo che ci dà il massimo degli indizi sulla ritenzione (anche se è tutt'altro che accettabile come prova positiva nella deposizione testimoniale);

- *richiamo*: è spontaneo e più difficile, è la tensione interna che cerca di rievocare una traccia;

- *ricostruzione*: ove il recupero di una traccia è facilitato da un qualche elemento che in passato ha provocato la traccia stessa (*Canestrari, 2002*).

Ciò che però una persona riesce a recuperare non dipende solo dalla qualità della traccia, infatti, occorre tener presente che le tracce in memoria sono solo potenzialità, disposizioni, e affinché avvenga il ricordo devono essere presenti uno o più *suggerimenti (cue)* che attivano la traccia; inoltre questi *suggerimenti* presenti in fase di codifica devono essere presenti e compatibili anche nella fase di recupero. Infine i *cue* devono essere distintivi a sufficienza da permettere il recupero della traccia voluta e non di altre (*Del Missier, 2007*).

Già da queste minime informazioni si può cogliere l'immensa complessità di questa funzione, ed appare chiaro quanto sia difficile riportare una testimonianza "oggettiva" e scevra da interferenze.


Un breve excursus va fatto ora sulla struttura della memoria.

Tutti i modelli messi a punto tengono conto di una distinzione per livelli nell'elaborazione delle informazioni. Negli anni '70 si inizia a distinguere tra *memorie sensoriali (registro sensoriale)*, *memorie a breve termine (MBT)* e *memorie a lungo termine (MLT)*.

La distinzione tra MBT e MLT è più che altro descrittiva, poiché allo stato attuale si preferisce riferirsi maggiormente non ad una MBT ma ad una *memoria di lavoro multicomponentiale*, e non ad una MLT bensì a *vari sistemi deputati alla ritenzione a lungo termine (Del Missier, 2007)*.

La prima importante teoria della memoria è stata proposta nel 1968 da Atkinson e Shiffrin. La loro teoria multiprocesso (o multimodalità, o dei magazzini multipli) considera il funzionamento del sistema mnestico frutto dell'interazione tra sistemi diversi interconnessi e non, come sottintendono le teorie precedenti, riconducibili ad un sistema unico. Secondo questi autori l'informazione in entrata viene conservata per pochissimo tempo in un sistema di memoria sensoriale, poi viene parzialmente codificata e conservata nella memoria a breve termine e infine, ma solo in certi casi, viene trasferita nella memoria a lungo termine.

Un grafico sul modello dei due Autori è più esplicitivo:



Tutti gli Autori e tutti i modelli, come già detto, si trovano concordi con questa ripartizione strutturale della funzione mnestica, seppur ciascuno con le proprie teorizzazioni in merito al funzionamento della stessa. Vedremo infatti fiorire, con l'avanzare degli anni e delle ricerche, diverse concezioni sui modelli generali della memoria, che andranno da quello associativo, al modello stimolo-risposta, al modello HIP, al modello costruttivistico (il più accreditato).

Dopo questa panoramica generale sulla struttura della memoria, vediamo più nello specifico le caratteristiche di ciascun "magazzino".

La memoria sensoriale

Il registro sensoriale implica la conservazione dell'informazione visiva (iconica) o uditiva (ecoica) per qualche secondo subito dopo l'atto percettivo (*Del Miglio, -a cura di-, 1998*).

La registrazione sensoriale è sempre il primo passo per ogni processo mnestico, con momentanea e brevissima ritenzione di ciò che è stato percepito nel magazzino sensoriale.

I magazzini di memoria sensoriale sembra servano a “prolungare la durata” della stimolazione sensoriale, così da poter permettere la sua successiva analisi (*Del Missier, 2007*).

Di norma il processo di registrazione sensoriale avviene indipendente dal prestare attenzione allo stimolo, dunque l’informazione viene comunque percepita e trattenuta per un paio di secondi in questo registro. Tutti i sistemi sensori sono capaci di immagazzinare per un breve periodo dati sensori.

Canestrari (2002) osserva come in questo tipo di memoria pre-attentiva si rischi il decadimento rapidissimo delle informazioni percepite qualora il materiale non sia riconosciuto in unità più ampie dotate di significato per il soggetto, o ricodificato.

Nel caso invece avvenga il riconoscimento percettivo, l’informazione passa dalla memoria immediata alla memoria a breve termine.

La memoria a breve termine

La memoria a breve termine (MBT) è lo spazio mentale in cui le informazioni vengono conservate per periodi più lunghi rispetto a quelle della memoria sensoriale, ma è anche questa temporanea e di limitata capacità.

Una recentissima ridefinizione della MBT, la chiarisce meglio come un sistema di memoria che mantiene ed elabora le informazioni nel corso dell’esecuzione di compiti cognitivi. Studi recenti dimostrano che è composta di più magazzini, ovvero da *memoria visuo-spaziale a breve termine* e *memoria uditivo-verbale a breve termine* (*Del Missier, 2007*).

L’idea dell’esistenza di questo tipo di magazzino (o magazzini) è anteriore cronologicamente all’ipotesi di un registro sensoriale (*Canestrari, 2002*), e si deve soprattutto alle ricerche di Peterson e Peterson (1959) che con l’obiettivo di studiare la durata temporale della ritenzione nella memoria a breve termine, osservarono come l’informazione decadeva rapidamente dopo la presentazione in funzione del tempo, se non veniva reiterata (attraverso, ad esempio la ripetizione subvocalica).

In questo magazzino possono quindi trattenersi provvisoriamente un certo numero di informazioni per un periodo limitato a pochi secondi. Le tracce mnestiche immagazzinate nella memoria a breve termine sono instabili, facilmente delebili, e spesso

rimosse a causa dell'arrivo di nuove informazioni, sono soggette a rapido deterioramento anche perché nella maggior parte dei casi esse non sono oggetto di attenzione. Perciò ad un certo punto le tracce vengono perse, oppure definitivamente trasferite nella memoria a lungo termine.

In un esperimento, Miller (1956), sottopose alcuni soggetti ad una prova di ricordo di sequenze di numeri e lettere, giungendo alla conclusione che si possono ricordare al massimo 7 (+ o - 2) elementi nella memoria a breve termine: questo perché i ricordi a breve termine vengono conservati in frammenti e quindi unità di memoria/unità di informazioni, create dal soggetto stesso sia autonomamente che con l'aiuto di altri.

In realtà, osserva Del Missier (2007), più che fare riferimento a 7+ o -2 numeri o lettere, è più corretto riferirsi a 7+ o -2 *chunk* (un chunk è una serie di elementi associati tra loro, come ad esempio RAI o FBI). Oggi è plausibile ritenere che la capacità di MBT (o più correttamente *memoria di lavoro*) sia paragonabile a 4 chunk (*ibid.*).

In ulteriori esperimenti sui compiti di rievocazione nella MBT è possibile inoltre osservare determinati fenomeni (*effetti di posizione seriale*). Sembra infatti che le informazioni ricordate più facilmente all'interno di una qualsiasi sequenza siano le prime o le ultime. Le prime perché sono quelle memorizzate quando "la mente è più fresca" (*effetto primacy*), le ultime perché sono le informazioni assimilate più di recente (*effetto regency*). Quale di questi due fenomeni sia prevalente sull'altro non è stato ancora stabilito.

Oggi più che di memoria a breve termine si preferisce parlare di *memoria di lavoro* (*working memory*) proprio perché deputata alla manipolazione non meno che alla conservazione dell'informazione, avendo questo tipo di memoria la capacità di mantenere attivi degli elementi su cui si sta lavorando.

La working memory è composta da quattro elementi:

- un circuito fonologico, capace di mantenere l'informazione fonologica nell'ordine di presentazione;
- un taccuino visuo-spaziale, deputato al mantenimento e all'elaborazione delle informazioni visive e spaziali;
- un buffer episodico, cioè un sistema nel quale si integrano e si elaborano le informazioni provenienti da altri magazzini;
- un sistema esecutivo centrale, deputato a funzioni di coordinamento e di controllo (*Del Missier, 2007*).

Dunque la memoria di lavoro pianifica, risolve problemi, ragiona, decide, nello scopo di mantenere attivi gli elementi del compito su cui si sta lavorando (*ibid.*).

La memoria a lungo termine

La MLT ha una caratterizzazione più semplice. Possiamo definirlo il magazzino che conserva tutte le informazioni del passato e spiega i fenomeni del ricordo permanente.

Come osserva Rossi-Arnaud (*in Del Miglio –a cura di-, 1998*), la memoria a lungo termine non è affatto un sistema unitario, ma suddiviso in varie componenti, tutte deputate alla ritenzione delle informazioni a lungo termine.

Lo studio interdisciplinare delle neuroscienze è ancora alla ricerca di un modello che spieghi come e perché alcune tracce mnestiche vengono mantenute in forma stabile nella memoria mentre altre vengono perse, dove esse risiedono e come possono riaffiorare dall'archivio. Ancora oggi è difficile formulare una teoria conclusiva che dia una spiegazione accettabile di come la memoria a lungo termine conservi i materiali.

E' possibile però fare una distinzione tra diversi tipi di memoria a lungo termine.

Anzitutto distinguiamo una memoria visiva a lungo termine da una memoria uditivo-verbale (*Del Missier, 2007*).

Inoltre una grande distinzione è fatta tra memoria *dichiarativa* e *non dichiarativa* (quindi tra memoria *esplicita* ed *implicita*).

➤ La conoscenza *dichiarativa* (detta anche memoria esplicita, in quanto soggetta ad un richiamo libero ed intenzionale del ricordo e che può essere espressa a parole) corrisponde alla conoscenza fattuale (come ad esempio, "Anversa si trova in Belgio"). È una conoscenza questa che può essere appresa attraverso lo studio, ma anche mediante una o più osservazioni. Nella memoria dichiarativa rientrano due sotto-sistemi di memoria: episodica e semantica.

- La *memoria episodica* riguarda proposizioni circa esperienze o episodi del proprio passato. È il registro delle esperienze vissute, in altre parole la memoria *autobiografica* che contiene le informazioni sulla nostra vita, informazioni personali specifiche. Del Missier (2007) sottolinea come essa contenga informazioni spazio-temporali che specificano lo spazio e il tempo in cui un certo evento si è verificato, ed è ordinata cronologicamente. Rientrano in essa anche la "*ongoing memory*", ovvero la memoria per gli avvenimenti in corso (il ricordare ad esempio dove abbiamo parcheggiato l'automobile) e la "*prospective memory*", cioè la memoria delle attività programmate.


- La memoria semantica rappresenta invece conoscenze astratte e generali, fatti indipendenti dal momento in cui sono stati appresi, ad esempio "2 x 2 = 4". Essa non mantiene le coordinate spazio-temporali dell'informazione, ed "è organizzata in modo tassonomico e associativo" (*ibid.*).

➤ La conoscenza non dichiarativa (un tipo di registro permanente, detta anche memoria implicita) ci dice invece "come fare" qualcosa.

È legata alle capacità percettivo-cognitive e cognitivo-motorie, che comportano un "sapere come". È definita anche memoria procedurale proprio perché riferita alle procedure che si utilizzano nello svolgimento di un compito e ad abilità, e non è esprimibile a parole (*ibid.*).

Le informazioni contenute in questo registro, a differenza dei precedenti, non sono soggette ad un'analisi cosciente da parte del soggetto, infatti è una memoria implicita in quanto non vi è l'intenzione di ricordare ma in ogni caso si ricorda. La conoscenza procedurale riguarda soprattutto le sequenze motorie (per esempio sciare o andare in bicicletta), ma anche le abitudini e le routine. (*Tulving, 1985*).

Schema di suddivisione dei sistemi di ritenzione permanente:



(In Del Missier, 2007)

Possiamo dire che la memoria è un complesso macchinario dalle funzioni e dagli ingranaggi delicatissimi, che contribuisce a costruire chi siamo, la nostra identità, la nostra vita. Solo analizzando la sua struttura ci si può rendere conto di quanto sia intricata e delicata. Ma questo non è tutto, il funzionamento dei processi mnestici è ancor più complicato se vogliamo, e soggetto ad importanti manovre che ciascun individuo opera nel “memorizzare e ricordare”.

Come già accennato, diversi sono stati i modelli generali proposti per capire ed analizzare il funzionamento della memoria, e di particolare importanza appare la teoria del **modello costruttivistico** che ha uno dei suoi maggiori capisaldi nella Psicologia della Gestalt. Questo tipo di modello pone l’accento sul ruolo decisivo delle operazioni compiute dal soggetto nel processo mnestico (*Canestrari, 2002*).

Secondo queste teorizzazioni, la memoria è considerata come un insieme di processi che selezionano, rielaborano, riorganizzano e ricostruiscono le informazioni percepite dall’esterno. La memoria dunque diviene un processo di elaborazione che coinvolge l’intera personalità, che mette in atto controllo, decisioni, strategie e organizza le tracce mnestiche in maniera tanto oggettiva, quanto soggettiva (*ibid.*).

Nello studio della testimonianza è molto importante tenere conto di questo. La memoria infatti è un processo attivo, assolutamente non limitato alla semplice registrazione delle informazioni e degli avvenimenti. Il soggetto ha la tendenza a ricostruire, a rievocare gli avvenimenti secondo personali procedure, influenzate da fattori esterni (tempo di esposizione allo stimolo, luminosità, salienza dei dettagli...), ma anche interni (stato emotivo al momento del fatto, esperienze e conoscenze pregresse, livello di attenzione prestato al fatto...). Soprattutto non va dimenticato che accade anche che molto di quanto si percepisce e si memorizza temporaneamente, in un secondo tempo potrebbe andare perso. L’esistenza di una memoria implica infatti anche l’esistenza di un oblio, ma in questa sede non analizzeremo tale meccanismo.

2.2 Il problema della testimonianza

Uno dei primi approcci ecologici allo studio della memoria, è stato proprio quello della testimonianza oculare (*eyewitnessing*). Un'esauriente serie di studi sul problema dell'attendibilità del testimone, come già accennato, era già stato iniziato negli anni '70 dagli esperimenti della Loftus e dei suoi collaboratori.

Quello che salta subito agli occhi documentandosi su tali studi ed esperimenti è quanto il ricordo di episodi osservati sia poco attendibile. Anzi, esso tende anche ad essere poco accurato, incompleto e scorretto, oltre che estremamente influenzabile (*Rossi-Arnaud, in Del Miglio –a cura di-, 1998*).

Basta ad esempio che nell'intervallo tra l'evento accaduto e il richiamo dello stesso siano fornite informazioni nuove al testimone per far sì che si modifichi l'originale ricordo. La Loftus stessa ha sottolineato come spesso capita che il ricordo sia alterato dal tipo di domande poste al soggetto, come quelle della polizia durante un interrogatorio (*ibid.*).

Quello della testimonianza, essendo ricollegato ad una funzione psichica tanto delicata come quella della memoria, diviene molto problematico, anche perché numerose sono le variabili in grado di modificare inconsapevolmente il ricordo (ad esempio i livelli di attivazione del soggetto al momento dell'evento o i pregiudizi, solo per citarne alcune).

In particolare al processo della testimonianza interessa la già esposta *memoria episodica*, ed il tema a questo punto diviene molto rilevante perché, come ricorda Del Missier (2007), una delle fonti principali di errore giudiziario è proprio la testimonianza oculare.

2.2.1 Alla testimonianza interessa la memoria episodica

Nello specifico, la memoria episodica, o altrimenti detta autobiografica, è la memoria che ciascuno di noi ha degli eventi che ha vissuto nella propria esistenza, e una delle sue probabili funzioni principali sarebbe proprio quella di mantenere nell'individuo il

senso dell'identità (Neisser, 1988). È infatti il ricordo degli eventi e delle esperienze della nostra vita che contribuisce a creare ciò che siamo e l'idea che abbiamo di noi stessi.

La memoria episodica, come sottolinea Rossi-Arnaud (in *Del Miglio –a cura di-, 1998*), ha una struttura basata su tre principali livelli gerarchicamente organizzati:

- *i periodi di vita*: periodi dell'esistenza definiti dalle principali situazioni in atto (ad esempio il periodo universitario);
- *gli eventi*: riferiti ad eventi particolari avuti luogo in un certo periodo;
- *la conoscenza specifica degli eventi*: immagini, dettagli e sensazioni relativi agli eventi vissuti.

In un racconto autobiografico vengono utilizzati tutti e tre i livelli e sebbene il senso generale del ricordo sia corretto, molto spesso ad essere ricordati scorrettamente sono i dettagli (*Del Missier, 2007*). Infatti uno dei maggiori problemi risiede proprio nel fatto che è estremamente difficile, se non impossibile, poter verificare l'accuratezza del ricordo autobiografico, anche se, è bene ricordarlo, che a differenza di altre informazioni di memoria, l'informazione di tipo autobiografico decade molto lentamente (*Brewer, 1988*). Inoltre si verificano particolari effetti confermati da molti studi, come quello dell'amnesia infantile (ovvero le persone non ricordano quasi nulla dei loro primi cinque anni di vita), o come le persone anziane mostrano di avere una quantità di ricordi elevata nel periodo dell'esistenza compreso tra i 10 e i 30 anni (*Rossi-Arnaud, in Del Miglio –a cura di-, 1998*).

Altre ricerche confermano che i fattori che influiscono sui ricordi autobiografici degli eventi, sono la frequenza e la valenza emotiva, ovvero sono meglio ricordate azioni meno frequenti e pensieri a bassa valenza emotiva. Tuttavia i fattori che determinano quali eventi saranno ricordati cambiano anche con l'età, infatti le persone giovani tendono a ricordare meglio eventi più significativi dal punto di vista emotivo, mentre gli anziani tendono a ricordare le cose di cui parlano più frequentemente (*ibid.*).

I ricordi autobiografici (così come in generale tutto il funzionamento mnestico) hanno un carattere ricostruttivo, infatti in molti casi la rievocazione di un evento implica l'integrazione di dettagli mutuati da episodi simili (*Del Missier, 2007*). Questi processi ricostruttivi non è escluso possano riguardare anche memorie non autobiografiche,¹ infatti

¹ Basti pensare ad alcuni esperimenti di Bartlett, come ad esempio il richiamo di storie bizzarre, dove fu riscontrata nelle riproduzioni la tendenza da parte dei soggetti a rendere la storia più coerente e significativa

spesso facciamo inferenze sulla base di ciò che reputiamo “plausibile” e che rientra nei nostri personali schemi mentali, ma spesso tali inferenze ci portano ad errori di memoria (*ibid.*).

In ogni caso, come rileva Fornari (2004), la memoria è un processo dinamico perciò ne consegue che il ricordo non è mai una riproduzione fedele dell’evento, bensì il risultato di processi di ragionamento e rielaborazione, dato particolarmente importante poi nei casi in cui il trauma (fisico o psichico) legato all’evento da ricordare è stato violento e precoce tanto da azzerare la mentalizzazione stessa dell’evento e la funzione riflessiva su esso.

Nei casi di testimonianza oculare vi sono diversi fattori, interni ed esterni, tanto all’evento quanto al testimone stesso, che interferiscono nella percezione, nella ritenzione e nel recupero dell’evento medesimo, che inevitabilmente modificano la testimonianza. Brevemente analizziamo questi fattori² ed infine passeremo in rassegna alcuni esperimenti di laboratorio per avere un’idea più chiara di come questi fattori influiscono sulla memoria e la verbalizzazione di un evento.

2.2.1.1 Percezione dell’evento

Ogni processo mnestico ha inizio con la percezione dell’evento, ovvero con il teste che vede, sente o è direttamente implicato nel fatto in questione su cui poi è chiamato a rendere la sua testimonianza. Un teste chiamato a deporre deve narrare un fatto che conosce e che anzitutto ha percepito. Percepire un particolare evento però, come già abbiamo detto, non significa registrarlo fedelmente in memoria e non modificarlo mai più. L’essere umano, come ricorda Gulotta (1987) è un osservatore attivo che “*razionalizza, seleziona e ordina ciò che percepisce*”. Quindi occorre per prima cosa tener presente che il processo percettivo è il fondersi di elementi oggettivi (l’informazione) e elementi soggettivi (convinzioni, motivazioni, pregiudizi) che distorcono la percezione inconsapevolmente, riflettendosi sulla successiva esposizione (*ibid.*).

I fattori che possono interferire e distorcere la percezione dell’evento cui si assiste, possono essere tanto relativi al testimone quanto all’evento stesso.

per il soggetto stesso che doveva richiamarla, modificando così il ricordo sulla base di una razionalizzazione nella forma e nei particolari della storia sulla base di schemi ed inferenze personali (Canestrari, 2002).

² Questa parte relativa alla percezione, al mantenimento e al recupero dell’evento, (ove non indicato da diversa bibliografia), è riferita direttamente agli appunti presi durante la lezione sui processi cognitivi nella testimonianza, tenuta in data 16-03-2008 dalla Prof.ssa Giusberti F. durante il Corso di formazione presso l’AIPG.

È chiaro in primis che importanza fondamentale è rivestita dal set percettivo, ovvero dall'ambiente in cui si verifica l'evento.

Per quanto concerne l'evento infatti, importanti ad esempio sono le condizioni di luminosità, che possono agevolare la percezione del fatto o limitarla, ma anche la prospettiva spaziale nella quale l'osservatore si trova ad assistere l'evento. Altrettanto rilevante è il grado di salienza dei dettagli dello stimolo percepito, che va ad influenzare il ricordo successivo dell'individuo. Ma tra i fattori relativi all'evento rientrano anche quelli temporali, come il tempo di esposizione allo stimolo, che certamente se è maggiore offre la possibilità di essere meglio percepito, e probabilmente anche ricordato in maniera meno approssimativa, o la frequenza di esposizione e la durata dell'evento stesso. Ha influenza sulla percezione anche il tipo di evento, il suo grado di significatività, la complessità dello stimolo, e la gravità del crimine (che come ricorda Gulotta (1987) risulta essere inversamente proporzionale alla capacità di fornire descrizioni chiare e complete). Sono tutti fattori questi da non sottovalutare poiché potrebbero inficiare tanto il processo percettivo quanto il successivo immagazzinamento e recupero dell'informazione.

Vi sono poi fattori riguardanti il testimone, che possono filtrare l'esperienza oggettiva attraverso criteri di selezione soggettivi. Primo tra tutti, lo stato emotivo e lo stress dell'osservatore, che tanto più è impaurito dall'evento cui ha assistito tanto più fornisce descrizioni approssimative (*ibid.*). Anche l'esperienza passata, le conoscenze pregresse, gli schemi mentali del testimone possono danneggiare l'accuratezza del ricordo e della deposizione (*ibid.*). Ciascuno infatti tende a percepire in maniera migliore ciò che è noto sulla base di certe caratteristiche che conosce, e tali schemi appresi, possono poi distorcere la percezione di un fatto nuovo in quanto tendiamo ad accomodarla ad una conoscenza pregressa che ci è familiare, sulla base di quelle caratteristiche che appunto già conosciamo³. È noto che gli uomini in una scena cui hanno assistito, sono in grado di fornire dettagli più salienti rispetto alle figure maschili osservate, mentre le donne rispetto alle figure femminili, ma questo fenomeno si verifica anche tra persone della stessa razza, età o ceto sociale, proprio perché tendiamo a porre maggiore attenzione a coloro che hanno in comune con noi il maggior numero di fattori. Un ruolo determinante è giocato anche

³ A questo proposito, è interessante ricordare un esperimento di Brunner (1975), nel quale venivano mostrati a dei soggetti per alcuni secondi delle carte da gioco, chiedendo poi loro quanti "assi di picche" avessero visto. La maggior parte rispose di aver visto tre assi, anche se in realtà gli assi erano cinque, due dei quali però rossi. Certamente l'esperienza pregressa dei soggetti ha suggerito loro che gli assi di picche sono neri, questo ha distorto la percezione dell'elemento nuovo ovvero l'asso di picche rosso, portandoli all'errore.

dagli stereotipi e dai pregiudizi dell'osservatore del fatto, che tenderà a percepire (o a distorcere la percezione), anche sulla base delle convinzioni che ha (*ibid.*).

Il livello di attenzione del testimone al momento del fatto, com'è facilmente intuibile, è un altro fattore risolutivo sull'acquisizione mnemonica. Indicativo in questo caso è anche il cosiddetto "effetto arma" (*weapon effect*), per il quale si verifica che un soggetto minacciato da un'arma è in grado di ricordare molto bene l'arma ma meno accuratamente l'aggressore o altri elementi dell'episodio, proprio perché l'attenzione viene focalizzata appunto sull'arma.

Nella percezione dell'evento da parte del testimone occorre infine tenere conto che fonte di possibile distorsione sono anche i limiti fisiologici dell'osservatore (come ad esempio difetti nella vista o nell'udito) o lo stato psicofisico nel quale si trovava al momento del fatto, ad esempio, se era sotto l'effetto di droghe, sostanze psicotrope o psicofarmaci. Certamente in questa sede trascuriamo tutti quei casi in cui vi sono deficit intellettivi, percettivi o di memoria nell'osservatore stesso, e ci riferiamo essenzialmente alla testimonianza delle cosiddette persone idonee fisicamente e mentalmente (art. 196 c.p.p.).

2.2.1.2 Ritenzione dell'evento

La fase successiva alla percezione dell'evento è quella del mantenimento in memoria di quanto percepito. Mantenere l'informazione vuol dire riconoscere il materiale percepito in unità più ampie dotate di significato per il soggetto, o ricodificarle. Nel caso avvenga il riconoscimento percettivo, l'informazione passa alla memoria a breve termine, ovvero nello spazio mentale in cui le informazioni vengono conservate per periodi più lunghi rispetto a quelle della memoria sensoriale e, successivamente, se non vi è decadimento, alla memoria a lungo termine.

Tuttavia anche in questa seconda fase è possibile che si verifichino problemi. I rischi della ritenzione dell'evento sono essenzialmente il decadimento dell'informazione acquisita, l'interferenza, e l'eventuale apprendimento di informazioni esterne post-evento.

Infatti l'informazione immediatamente percepita può decadere ed andare definitivamente perduta entro pochi secondi se non viene elaborata e trasferita agli altri magazzini mnemonici, oppure può subire fenomeni di interferenza più o meno inconsapevoli che ne distorcono il contenuto e di conseguenza il successivo ricordo. L'interferenza è uno tra i maggiori ostacoli alla ritenzione. La teoria classica dell'interferenza postulava

essenzialmente che le cause dell'oblio e delle trasformazioni dei ricordi in memoria risiedono proprio nelle interferenze che scaturiscono da materiale nuovo da apprendere, o da attività realizzate prima (o dopo) la fissazione delle risposte (Canestrari, 2002). Il processo dell'oblio non è dovuto tanto all'attenuarsi di una traccia, quanto invece alle modificazioni che essa subisce per raggiungere una certa stabilità in memoria. Le tracce percepite infatti tendono a stabilizzarsi e ad aggregarsi in complessi organici perdendo parte della loro individualità. È plausibile infatti che tracce meno organizzate e più caotiche si disgreghino rapidamente (*ibid.*).

Anche l'eventuale apprendimento di informazioni post-evento può influire sulla ritenzione dello stimolo percepito, in quanto "contaminanti" alcune caratteristiche dello stimolo stesso.

Appare evidente allora la problematicità intrinseca nel processo testimoniale, anche considerando appena due passaggi cognitivi (percezione e ritenzione) di quelli che porteranno alla memorizzazione di un fatto e al successivo recupero del ricordo stesso.

2.2.1.3 Recupero dell'evento

L'ultima fase è quella del recupero, e quindi del ricordo dell'evento. Come già accennato in precedenza, questa fase si riferisce al modo in cui l'informazione precedentemente appresa viene estratta e recuperata da un sistema. Il materiale può essere recuperato in modo parziale o integralmente, e con differenti modalità: riconoscimento, richiamo e ricostruzione (vedi pag. 10).

Il riconoscimento avviene per mezzo di un confronto tra materiale attuale ed una traccia dovuta ad un evento precedente già memorizzata. Il riconoscimento dà un maggior rendimento del richiamo, anche se non è accettabile come prova positiva nella deposizione testimoniale (Canestrari, 2002). In particolar modo difficilissimo poi si pone il riconoscimento dei visi, che già di per se sono delle gestalt complicatissime. Infatti proprio nei casi di riconoscimento di identikit, foto segnaletiche o confronti all'americana è possibile che si verifichi il fenomeno della *memoria indotta*, poiché in questi casi si parte dal presupposto erroneo che il testimone sia in grado comunque di riconoscere quanto ha percepito, e pertanto "lo si aiuta a ricordare" senza tener conto dell'ansia per le aspettative altrui. L'attendibilità risulta alquanto aleatoria (Gulotta, 1987). Il richiamo è ancora più difficile, in quanto è spontaneo ed è la spinta e lo sforzo a voler rievocare un particolare evento; rispetto a questo meno complessa si pone la ricostruzione, nella quale il recupero

di una traccia è facilitato dalla presentazione di un qualche elemento che in passato ha provocato il formarsi della traccia stessa (*Canestrari, 2004*). Abbiamo poi già accennato al fatto che affinché avvenga il ricordo devono anche essere presenti dei cue (suggerimenti) compatibili in fase di codifica e di recupero, che attivino la traccia.

Narrare correttamente un ricordo dunque diviene un processo tutt'altro che semplice. La capacità di ricordare un evento con precisione, già di per se, diminuisce con il passare del tempo e può essere contaminata da successive informazioni o dal tipo di domande poste (*Fornari, 2004*). In linea generale con il passare del tempo si ricorda di più ma sempre con minore precisione. La testimonianza costituisce per questo un evento complesso e difficile, perché essa inizia dalla percezione diretta di fatti agiti o subiti, e il raccontare è già il risultato dell'elaborazione di tale percezione. Risultato, se vogliamo, fin da questo momento distorto e filtrato, poiché i ricordi in memoria tendiamo a metterli insieme nella narrazione in modo tale che abbiano un senso per noi. Spesso un fattore di cui tenere conto nell'attendibilità di una testimonianza è quello dell'"abitudine", in quanto si tende a descrivere i fatti come "di solito accadono" piuttosto che come sono accaduti in realtà (*De Cataldo Neuburger, 1983*).

La testimonianza è una diretta conseguenza della fissazione e della rievocazione di un evento, ma purtroppo già nell'immediatezza del fatto e maggiormente con il trascorrere del tempo, intervengono diversi agenti che possono disturbare e deformare i ricordi, come la carica affettiva ed emotiva del soggetto che subisce l'esperienza, i significati conferiti all'evento, la suggestione di origine esterna e la normale e continua interferenza dell'immaginario sul reale. E le memorie ricostruite ed i ricordi non di rado possono essere falsi (*Fornari, 2004*).

Non bisogna sottovalutare neanche il cosiddetto "effetto compiacenza", che avviene nel momento in cui il testimone, insistentemente sollecitato dall'intervistatore a ricordare, dice ciò che l'intervistatore "vuol sentirsi dire", riportando la versione fornita da chi fa la domanda. Proprio perché quanto più si insiste a sollecitare il ricordo, tanto più si creano false memorie. Molto spesso poi, è possibile si venga a creare un effetto di misinformazione (suggestionabilità) tale che un ricordo di un evento può peggiorare sino a diventare completamente falso (*ibid.*).

Il recupero e la rievocazione di un dato avvenimento avviene ad esempio negli interrogatori di polizia. La rievocazione può essere libera o guidata, a seconda se le domande poste al testimone sono aperte o chiuse, e il ricordo può essere alterato dal tipo di domanda posta. Per assumere informazioni, molto spesso gli interrogatori vengono

condotti male, in quanto l'investigatore può fare pressione sul teste, può porre domande tendenziose, o può rischiare di suggestionarlo, permettendo di conseguenza l'instaurarsi di false memorie. Il linguaggio viene dunque ad assumere un ruolo fondamentale in questo ambito specifico, e quello usato con il teste nell'interrogatorio deve essere assolutamente oculato e misurato per contaminare il meno possibile la narrazione e il ricordo originale del fatto. Per questo motivo sarebbe auspicabile seguire dei protocolli di intervista standardizzati che preservino quanto più possibile l'attendibilità della testimonianza, e a questo proposito uno strumento utile è l'I.C. (Intervista Cognitiva) (vedi cap. III).

2.2.1.4 Esperimenti

Rispetto a quanto detto fino ad ora, non appare più così sorprendente osservare quanto il ricordo di avvenimenti cui abbiamo assistito possa in effetti essere così poco attendibile. A conferma di tutto questo sono stati condotti diversi esperimenti sulla testimonianza, che mostrano in maniera inequivocabile quanto i ricordi possano essere estremamente influenzabili, soprattutto dal tipo di linguaggio usato nelle domande dell'interrogatorio, e quanto il ricordo sia poco accurato, incompleto o addirittura scorretto.

Generalmente gli esperimenti sulla testimonianza comprendono tre fasi:

- nella prima fase vengono mostrati ai soggetti dei filmati;
- nella seconda fase agli stessi soggetti viene fatta una descrizione verbale della scena cui hanno assistito o vengono poste loro alcune domande;
- nell'ultima fase viene verificata l'accuratezza del ricordo tramite alcune domande o test di riconoscimento (*Rossi-Arnaud, in Del Miglio –a cura di-, 1998*).

Secondo la Loftus (1975), la seconda fase è quella più critica, nella quale il ricordo può subire importanti alterazioni. Ecco alcuni esperimenti esemplificativi.

Esp. 1

Tutti i soggetti di un gruppo vedono un filmato con un incidente stradale. In seconda fase i soggetti vengono divisi in due gruppi e vengono poste loro delle domande. Ad una parte di soggetti la domanda era "Quale era la velocità della macchina bianca quando ha superato lo stop?", mentre per gli altri la domanda era "Quale era la velocità della macchina bianca quando ha superato il fienile?". L'ultima domanda è fuorviante,

poiché nel filmato c'è uno stop ma non c'è nessun fienile. Eppure in terza fase, al momento in cui i soggetti furono invitati a ricordare l'incidente, il 17% di quelli che avevano ricevuto l'informazione ingannevole, raccontarono di aver davvero visto un fienile, mentre meno del 3% del gruppo di controllo (che aveva la domanda con lo stop) fece lo stesso errore (Loftus, 1975).

Esp. 2

Anche piccole variazioni nella scelta delle parole da usare in seconda fase influisce sulle risposte del testimone. Dopo aver mostrato un incidente stradale il soggetto doveva rispondere ad una domanda che poteva essere “Ha visto *un* fanalino rotto?” oppure “Ha visto *il* fanalino rotto?”. Anche se nel filmato non vi era alcun fanalino rotto, il gruppo cui è stata fatta la domanda con l'articolo determinativo “il”, elicitava un maggior numero di risposte positive (Loftus, Zanni, 1975).

Esp. 3

Un altro studio (di Loftus e Palmer) dimostra il “suggestibility effect”. Ad un gruppo di soggetti viene mostrato il video di un incidente stradale. Ai partecipanti viene poi chiesto di descrivere l'incidente. I soggetti vengono divisi in due gruppi a ciascuno dei quali viene posta una domanda sulla velocità delle macchine. La variabile critica in questo caso è il verbo utilizzato nella domanda. Infatti il primo quesito “About how fast were the cars going when they *contacted* each other?” contiene il verbo “urtare”, mentre il secondo “About how fast were the cars going when they *smashed* each other?” contiene il verbo “fracassare”. I soggetti dell'esperimento forniscono una stima di velocità maggiore se la domanda ha utilizzato il verbo *smashed* (fracassare). Altresì, a distanza di una settimana viene chiesto se c'erano vetri rotti sulla scena, e la probabilità di dire sì è maggiore nel gruppo che ha usato il verbo *smashed* (Del Missier, 2007).

Esp. 4

Nell'ambito di uno studio delle condizioni delle testimonianze nel processo penale, tre gruppi di soggetti sono stati sottoposti alla visione del filmato di uno “scippo” in cui la borsa della vittima era presa senza che la vittima stessa fosse realmente toccata. Ai tre

gruppi poi sono state fatte tre domande diverse: “Come è avvenuto il furto della signora?”, “Il ladro ha urtato la signora?”, e “In che modo l’aggressore ha spinto la signora?”. I risultati hanno dimostrato che più della metà dei soggetti del gruppo cui è stata fatta la terza domanda, la più suggestiva, ne è stato influenzato, ricordando erroneamente che la signora fosse stata realmente toccata (*Gulotta, 1987*).

Esp. 5

A titolo esemplificativo riportiamo anche un esperimento a dimostrazione di quanto gli stereotipi e i pregiudizi del testimone influenzino la percezione, la ritenzione e il recupero del ricordo. Uno studio classico di Allport e Postman (*1965*) mostra che generalmente si ha la tendenza a vedere ciò che ci si aspetta di vedere. Viene mostrato ad un gruppo di soggetti un disegno di un vagone di metropolitana con varie persone, tra cui un bianco ed un nero vicini. Nonostante fosse il bianco ad avere in mano un rasoio, quasi il 50% dei soggetti, nella rievocazione dell’evento, disse che il rasoio era in mano al nero (rasoio che all’epoca era considerato il simbolo stereotipato della violenza dei neri) (*Gulotta, 1987*).

Queste riflessioni aprono la finestra sul problema della suggestionabilità e sulla creazione dei falsi ricordi, anche perché è stato visto che alla suggestività della domanda si ricollegano anche altri effetti ed in particolare quello della *rielaborazione fantastica* del vissuto, per il quale i soggetti che danno le risposte suggerite dalle domande non si limitano ad accettare il suggerimento, ma procedono anche ad una rielaborazione fantasiosa del materiale (offerto ad esempio dal filmato) inventando particolari inesistenti per dare maggiore credibilità alla risposta viziata (*ibid.*).

2.3 Falsi ricordi e suggestionabilità

Il tema della testimonianza si pone con problematicità nel panorama giuridico, giacché la ricerca ha scoperto che l'azione di ricordare subisce interferenze soggettive e sociali. La capacità di ricordare correttamente e quindi di narrare accuratamente e con precisione un evento o un fatto accaduto, è un processo molto complicato. Abbiamo già detto che l'accuratezza di un ricordo diminuisce già con il passare del tempo, e abbiamo altresì visto quali sono i meccanismi mnestici che sovrintendono alla registrazione, alla conservazione e al recupero di una memoria passata, meccanismi che subiscono trasformazioni e "trappole" che modificano i ricordi. A tutto questo poi va aggiunto che nell'esame del testimone il tipo di domande poste, può contaminare il ricordo originale, e non bisogna sottovalutare l'effetto della suggestione di origine esterna e la misinformazione, che possono interferire nei processi rievocativi, portando anche alla costruzione di ricordi che possono risultare completamente falsi.

Una disinformazione in merito ad un evento realmente accaduto (come ad esempio una domanda suggestiva, o informazioni sull'evento cui si è assistito apprese però dopo dai giornali), può causare una distorsione nel ricordo della persona che lo ha assistito, e tale disinformazione invade i ricordi nel momento della verbalizzazione dell'evento, ad esempio durante un interrogatorio, inducendo la narrazione di ricordi di eventi mai accaduti.

Vi è un'elevatissima correlazione tra suggestionabilità, memoria ed impianto di falsi ricordi (soprattutto nei bambini). L'effetto suggestione distorce le informazioni presenti in memoria, modificando di conseguenza i dettagli del racconto testimoniale, ma in determinate condizioni a più alti livelli persuasivi (ascrivibili per esempio ad una certa influenza familiare sul testimone, a situazioni di ansia o di dipendenza), il ricordo si distorce a tal punto che i soggetti arrivano a rievocare fatti che non sono mai accaduti (*Di Blasio, Vitali, 2004*).

Il termine suggestionabilità si usa di frequente per spiegare un vasto spettro di fenomeni, dall'ipnosi alla semplice influenzabilità nelle comuni situazioni della vita quotidiana. Secondo L. De Cataldo Neuburger (2001), la suggestione "...*va intesa come uno stimolo che ha il potenziale di indurre o elicitare una reazione*". La suggestionabilità

invece è “...la tendenza del soggetto a rispondere in un dato modo alla suggestione, per cui se la suggestione riguarda le caratteristiche dello stimolo, la suggestionabilità richiama le caratteristiche della persona che risponde allo stimolo. Infine l'autosuggestione implica la possibilità del soggetto di generare sue proprie suggestioni alle quali cede” (*ibid.*). Aspetti di suggestionabilità ed autosuggestionabilità sono in genere frequenti in soggetti con forti tratti isterici o ipocondriaci, ma alcuni autori individuano anche alcuni correlati psicologici della suggestionabilità, come ansia, acquiescenza, paura di giudizi negativi, aspettative di accuratezza, desiderabilità sociale.

Si capisce quanto allora una testimonianza, alla presenza di determinate condizioni, può essere inficiata nella sua attendibilità. La suggestione infatti induce ad errori di memoria.

I falsi ricordi, ovvero le false memorie, il recupero di eventi in realtà mai accaduti, possono altresì essere indotti da misinformazione e suggestione. Nel momento in cui un soggetto tenta di rievocare un evento accaduto, in particolare sotto l'influsso di nuove informazioni provenienti dall'esterno, può accadere che non riesca ad individuare il grado di discrepanza tra le informazioni che egli stesso ha a disposizione e quelle suggerite dall'intervistatore (fonte esterna), e finisce per confondere cognitivamente i ricordi che possiede con le rappresentazioni che gli vengono fornite. In questo caso il soggetto è indotto a credere che l'evento suggerito sia un vero ricordo (*Oakes, Hyman, 2000*).

Attraverso anche semplici manipolazioni linguistiche nelle domande è possibile indurre distorsioni nei ricordi. Però è anche bene sottolineare che non tutte le misinformazioni sono fuorvianti da creare distorsioni nel ricordo, e spesso si registrano anche effetti di resistenza alla suggestione.

Capitolo III “Rendere più attendibile la testimonianza”

In ambito giudiziario, come anche nelle attività investigative, un'importanza fondamentale, e a volte decisiva, hanno le informazioni che le persone coinvolte in un reato possono dare. Le dichiarazioni dei testimoni o delle stesse vittime hanno un peso determinante ai fini processuali. Ma alla luce di quanto sin'ora detto, il problema che si pone è se possiamo credere a tutto quello che un testimone racconta.

La Psicologia Giuridica, e quella della Testimonianza in particolare, ci dimostra che la testimonianza realmente attendibile non esiste, visto il funzionamento di determinati processi cognitivi, in particolare la memoria, e soprattutto se viene ulteriormente “sporcata” (spesso involontariamente) da fattori relativi all'esame del teste e all'interrogatorio.

Conoscere il funzionamento di alcuni processi cognitivi e di pensiero e prestare attenzione a particolari aspetti psicologici, ci porta a comprendere che il testimone rischia di cadere, come abbiamo già detto, in non insolite trappole di memoria nel suo racconto, e cercare di evitare il più possibile tali insidie da' la possibilità di ottenere una testimonianza più accurata, con il minimo margine di errore.

Dagli esperimenti che abbiamo precedentemente visto, capiamo che evitare di contaminare una testimonianza e renderla più attendibile, vuol dire in primo luogo prestare attenzione al modo di porre le domande al teste, rispettando inoltre precise regole. Questo per evitare il rischio di ottenere racconti che (seppur non contraddittori, logici e in buona fede) poi si rivelano falsi. Dunque il primo passo è l'uso maggiormente oculato del linguaggio che si usa nell'interrogatorio e nell'esame del testimone. Una tecnica di esame che può rivelarsi uno strumento molto utile a rendere più attendibile la narrazione è l'Intervista Cognitiva, che permette di ottenere resoconti più completi e precisi.

3.1 L'importanza del linguaggio

Prima di analizzare lo strumento dell'Intervista Cognitiva, una brevissima digressione è doverosa in merito agli articoli di legge che riguardano l'esame del testimone come mezzo di prova. Abbiamo già detto che è d'importanza fondamentale, nell'assunzione delle informazioni, e al fine di ottenere una testimonianza quanto più possibile accurata e attendibile, prestare accurata attenzione al linguaggio che viene impiegato nell'interrogatorio del testimone. Attraverso le domande, il soggetto che interroga il testimone, può indirizzare o influenzare le risposte. *“I diversi modi in cui la domanda può essere proposta incide su precise caratteristiche delle risposte, come la completezza e l'accuratezza della narrazione” (De Cataldo Neuburger, 2001).*

Due articoli di legge in particolare disciplinano l'esame testimoniale e le sue regole, gli artt. 498-499 del c.p.p.

L'esame testimoniale consiste nella deposizione (sotto giuramento) di un soggetto su fatti rilevanti ai fini del processo, ed è compiuto direttamente dal PM o dal difensore che lo ha richiesto (*art. 498 c.p.p.*). Comunque le parti possono rivolgere al testimone ulteriori domande: si tratta del controesame, che ha lo scopo di mettere in discussione l'attendibilità della deposizione. Tuttavia al termine del controesame, il codice riconosce alla parte che aveva chiesto l'esame la possibilità di proporre al testimone nuove domande (*ibid.*).

L'esame testimoniale si svolge secondo le regole indicate dall'art. 499 del c.p.p. Anzitutto le domande devono riguardare fatti specifici. Sono vietate le domande che possono andare a compromettere la sincerità del teste e che tendono a suggerire la risposta. L'esame deve essere condotto nel rispetto della persona. Il testimone può essere autorizzato dal Presidente a consultare documenti da lui redatti con lo scopo di aiutare la memoria e il ricordo dei fatti. Infine, durante l'esame, il Presidente, anche d'ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la lealtà dell'esame, la correttezza delle contestazioni e la genuinità delle risposte (*art. 499 c.p.p.*).

3.2 L'intervista cognitiva

Negli Stati Uniti Geiselman e Fisher, negli anni '80, elaborarono una particolare tecnica investigativa, l'Intervista Cognitiva, con lo scopo di aiutare la polizia giudiziaria ad ottenere dai testimoni, soprattutto minori, racconti quanto più possibili completi, accurati ed attendibili. Questo tipo di intervista utilizza le teorie della Psicologia Cognitiva e fu creata per essere impiegata con testimoni cooperativi e motivati a fornire una testimonianza corretta tentando di ridurre al minimo la soggettività del testimone stesso.

L'I.C. consiste in una strategia di recupero guidato tenendo conto dei meccanismi di funzionamento della memoria. Essenzialmente si basa su due presupposti:

- ipotesi della specificità della codifica;
- ipotesi della molteplicità della traccia.

Infatti, la traccia conservata in memoria è costituita da molti elementi e più sono gli elementi che concorrono al momento del recupero, più alta sarà la probabilità di recupero della traccia. E poiché esistono diversi percorsi per raggiungere una certa informazione, se essa è inaccessibile attraverso un percorso potrebbe essere raggiunta attraverso un altro (Fisher, Geiselman, 1992).

Gli scopi essenziali di questo tipo di intervista sono anzitutto quelli di non danneggiare il ricordo dell'evento che ha il testimone e aiutarlo a recuperare il maggior numero di informazioni.

L'I.C. si basa su quattro strategie cognitive per il recupero (*ibid.*):

⇒ **La ricostruzione del contesto dell'evento.** Si chiede al testimone di ricreare nella propria mente l'ambiente fisico dell'evento al quale ha assistito, associandovi le proprie emozioni, sensazioni e pensieri. Questa strategia si basa sul principio della *specificità di codifica*, secondo il quale, nel momento in cui si codifica l'informazione relativa ad un certo evento si forma una traccia unica che contiene però anche l'informazione che riguarda il contesto oggettivo e soggettivo in cui l'evento ha avuto luogo. Attraverso la ricostruzione del contesto, quindi, si presenta al soggetto una parte dello stimolo, allo scopo di aumentare la sovrapposizione tra contesto al

momento del recupero e contesto al momento dell'acquisizione (*Cavedon, Calzolari, 2005*).

⇒ **Il riferimento di ogni dettaglio dell'evento.** Si richiede al soggetto di riferire qualsiasi dettaglio venga in mente, di qualunque genere, anche dettagli che possono sembrare insignificanti. Così il testimone può essere facilitato nel ricordare dettagli importanti in associazione con dettagli considerati insignificanti.

⇒ **La rievocazione libera dell'evento in ordine temporale diverso.** Si può chiedere al testimone di iniziare un racconto libero dell'evento partendo da punti diversi: ad esempio dalla fine, da metà o da un evento particolarmente significativo. Il presupposto essenziale è che utilizzare diverse strategie di recupero migliora l'accesso ai ricordi, anche perché il soggetto nel raccontare un evento in ordine cronologico, potrebbe essere portato a ricostruire "non cosa è realmente accaduto" quanto piuttosto "cosa potrebbe essere successo", in base alla tendenza ad utilizzare schemi, logica e conoscenze pregresse per compensare la perdita di dettagli, basandosi nella ricostruzione su eventi simili a lui già familiari.

⇒ **Il cambiamento di prospettiva.** Viene chiesto all'intervistato di raccontare il fatto da punti di vista diversi dal proprio, come ad esempio dal punto di vista della vittima o di un altro testimone dell'evento. Anche questa strategia cerca di facilitare il recupero dei dettagli (*Fisher, Geiselman, 1992*).

Nella revisione di tale tecnica gli autori hanno pensato di sottolineare un altro fondamentale elemento nell'esame del testimone, ovvero l'aspetto relazionale. Infatti è molto importante prestare particolare accorgimento all'interazione tra intervistatore ed intervistato, anche perché la fase dell'esame e dell'intervista già di per sé viene a configurarsi come un evento stressante per il soggetto esaminato, che va ad aggiungersi al già presente stress insito nello stesso dal momento che è stato testimone dell'evento. L'intervistatore quindi cercherà di essere accogliente, privilegiando l'ascolto caldo e rispettoso e tenterà di creare un rapporto con il testimone basato quantomeno su un clima di serenità, per cercare di ridurre al minimo le ansie e lo stress del soggetto.

Quindi nella prima parte dell'intervista, come ricordano Cavedon e Calzolari (2005), l'intervistatore si preoccuperà di **creare un rapporto con il testimone**. Questa è una parte fondamentale per ottenere un buon racconto testimoniale, e consiste nei seguenti passaggi:

- modo di porsi dell'intervistatore: infatti l'intervistatore deve tenere anzitutto una *distanza adeguata*, evitando di essere troppo invadente ma anche troppo distante dal testimone; dovrebbe cercare di *sedersi in modo rilassato* mostrando disponibilità ed apertura affettiva; dovrebbe *guardare frequentemente* il testimone evitando di fissare; dovrebbe esprimere *sentimenti amichevoli e di sostegno, parlare lentamente ed in modo chiaro*; esprimere *interesse senza dare valutazioni*; *rinforzare il testimone* con apprezzamenti per il suo impegno. Tutto questo soprattutto con lo scopo di cercare di ridurre i livelli di ansia dell'intervistato e per metterlo a proprio agio.
- Personalizzare l'intervista ed instaurare un rapporto con il testimone: ovvero, prima che inizi l'intervista, appare fondamentale *creare un rapporto di fiducia e di collaborazione*. Per ridurre l'ansia e la tensione nel soggetto, l'intervistatore può chiamare per nome il testimone, tenderà a ripetere l'ultima frase che il soggetto dice, utilizzerà il linguaggio che più si addice al registro dell'intervistato, allo scopo di creare empatia.
- Spiegare lo scopo dell'intervista; trasferire il controllo del testimone; dire di raccontare senza inventare: è infatti necessario spiegare all'intervistato che ciò di cui si ha bisogno è un racconto il più possibile dettagliato ed attendibile, e dunque è importante far presente al testimone di riferire solo ciò che ricorda senza inventare nulla. La tecnica che qui risulta utile per facilitare la comunicazione è il trasferimento del controllo dell'intervista al testimone, cioè lasciarlo libero di stabilire i ritmi dell'intervista e metterlo in un ruolo più attivo. In questo caso l'intervistatore sarà più una guida e un facilitatore, un ascoltatore attivo. Soprattutto si preoccuperà di non interrompere il racconto, di mantenere alto il livello di concentrazione, evitando distrazioni, ed intervenendo con domande aperte che mostrano partecipazione.

Dopo avere instaurato la prima fase di rapporto con il testimone, si passa alla seconda, la vera e propria I.C., già precedentemente esposta (vedi pp. 31-32), ed infine è importante che vi sia anche una **fase di chiusura**. In quest'ultima fase si ha il commiato e i ringraziamenti, e l'intervistatore si preoccuperà soprattutto di evitare di dare l'impressione di avere fretta di concludere l'intervista, e di ringraziare il testimone per il suo impegno e contributo.

Purtroppo nella pratica raramente vengono utilizzate tutte le fasi e le strategie cognitive che compongono l'I.C., nonostante l'efficacia di questo strumento, se ben impiegato, sia confermata da numerose ricerche.

L'Intervista Cognitiva viene dunque a configurarsi come uno degli strumenti più adatti a raccogliere una testimonianza attendibile ed accurata, riducendo al minimo gli errori e le contaminazioni mnestiche.

Appendice

CAPO I Testimonianza

Artt. 194-207

194 Oggetto e limiti della testimonianza

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova (187). Non può deporre sulla moralità dell'imputato (234-3), salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificare la personalità (133 c.p.) in relazione al reato e alla pericolosità sociale (203 c.p.).
2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il testimone è esaminato su fatti determinati (499). Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico (2343) né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

195 Testimonianza indiretta

1. Quando il testimone (209) si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (62).
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1 (190).
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale).

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli artt. 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

7. Non può essere utilizzata (191) la testimonianza di chi si rifiuta o non È in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

196 Capacità di testimoniare

1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.

2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni (220) con i mezzi consentiti dalla legge.

3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2 siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

197 Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non possono essere assunti come testimoni:

a) i coimputati del medesimo reato (41, 110, 113 c.p.) o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (210), anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere (425), di proscioglimento (469, 529 s.) o di condanna (533), salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile (648);

b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b);

c) il responsabile civile (83) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89);

d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario (126).

198 Obblighi del testimone

1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità (497) alle domande che gli sono rivolte.

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

199 Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

1. I prossimi congiunti (304-4 c.p.) dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia (333), querela (336) o istanza (341) ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato

2. Il giudice, a pena di nullità (181), avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi È legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:

- a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
- b) al coniuge separato dell'imputato;
- c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.

200 Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331, 334):

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici (2224 coord.) e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale .

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno

avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione (1957). Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

201 Segreto di ufficio

1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo di astenersi dal deporre (204) su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (326 c.p.) .
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 200 commi 2 e 3.

202 Segreto di Stato

1. I pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo (261 c.p.) di astenersi dal deporre (204) su fatti coperti dal segreto di Stato .
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato (129).
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.

203 Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza

1. Il giudice non può obbligare (204) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori (66 att.). Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate (191).

204 Esclusione del segreto

1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203 (66l att.) fatti notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale.

Se viene opposto il segreto, la natura del reato È definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale (405) provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza È data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (66 att.).

205 Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato

1. La testimonianza del Presidente della Repubblica È assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.

2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.

3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione (213) o di confronto (211) o per altra necessità.

206 Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici

1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame È trasmessa, per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'art. 205 comma 3.

2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.

207 Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti

1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'art. 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente

previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge (476).

2. con decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'art. 372 c.p., ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

Bibliografia

- **Allport G., Postman L.,** *Le basi psicologiche delle dicerie*, in Levy A., *Psicologia Sociale*, O.S., 1965.
- **Altavilla E.**, *Psicologia Giudiziaria*. UTET, Torino, 1984.
- **Atkinson, R C., Shiffrin, R.M.** *Memoria umana: Un sistema proposto ed i relativi processi di controllo*". Nel K.W. Spence e nel J.T. Spence (Eds.), "*Psicologia di imparare e motivazione: avanzamenti nella ricerca e nella teoria* (volume 2, pp. 89-195). New York: Pressione di Aaademic, 1968.
- **Bartlett, F.C.** (1932), *Remembering*, Cambridge University Press, Cambridge. Tr. it. *La memoria. Studio di psicologia sperimentale e sociale*, Franco Angeli, Milano, 1974.
- **Brewer W.F.**, *Ricordo di eventi campionati a caso*. In Neisser U., Winograd E., *La memoria: nuove prospettive secondo gli approcci ecologici e tradizionali* (pp. 25-110), CEDAM, 1988 (traduzione italiana 1994).
- **Brunner J. S.** *Play is serious businnes*, Psychology Today, 81, 1975.
- **Canestrari R.**, *Psicologia generale e dello sviluppo*. CLUEB, Bologna, 2002.
- **Cavedon, A., Calzolari M.G.**, *Come si esamina un testimone: l'intervista cognitiva e l'intervista strutturata*, Giuffrè, Milano, 2005.
- **Changeux J.P.**, *Molécule et mémoire*. Gourdon: Editions Bedou, 1988.
- **Codice di Procedura Penale**, Edizioni giuridiche Simone, 2007.
- **Cubelli R., Della Sala S.**, *False testimonianze*, *Mente & Cervello*, 29, 86-93. 2007.
- **De Cataldo Neuburger L.**, *La testimonianza nel processo penale e i suoi limiti come prova di verità*. In Scaparro F., Vagaggini M., (a cura di) *Il peso e la misura Teti*, 1983.
- **De Cataldo Neuburger L.**, *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Giuffrè, Milano, 1988.
- **De Cataldo Neuburger L.**, *Esame e controesame nel Processo Penale*. CEDAM Padova, 2001.
- **De Leo G., Patrizi P.**, *Psicologia giuridica*. Il Mulino, Bologna, 2002.
- **Del Miglio C.M. (a cura di)**, *Manuale di psicologia generale*. Borla, Roma, 1998.

- **Del Missier F.**, *Psicologia dei processi cognitivi, lezione 10*. Slide on line Università di Trieste, Facoltà di Psicologia, 2007.
- **Di Blasio P., Vitali R.**, *Una rassegna di studi su suggestionabilità e falso ricordo*. In *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, vol. 6 n° 1, aprile 2004.
- **Ferracuti F., Abbate L.**, *Psicopatologia della Testimonianza*, Enciclopedia Medica Italiana, USES, 1988.
- **Fiore V.**, *Manuale di psicologia giuridica*. Lapi, Città di Castello, 1909.
- **Fisher R.P., Geiselman R.E., Raymond D.S., Jurkevich L.M., Warhaftig M.L.**, *Enhancing eyewitness memory: refining the cognitive interview*, *Journal of Police Science and Administration*, 15, 291-297. 1987.
- **Fisher R.P., Geiselman R.E.** *Memory-enhancing techniques for investigative interviewing*, Charles C. Thomas, Springfield 1992.
- **Fornari U.**, *Trattato di Psichiatria Forense, III Edizione*. Utet, Torino, 2004.
- **Gulotta G.**, *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*. Giuffrè Editore, Milano, 1987.
- **Loftus E.F.**, *Leading questions and the eyewitness report*. *Cognitive Psychology*, 7. 1975.
- **Loftus E.F., Lynn S.J., Mazzoni G., Seitz A.**, *Changing beliefs and memories through dream interpretation*, *Applied Cognitive Psychology*, 13, 125-144, 1999.
- **Loftus E.F., Palmer J.C.**, *Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory*, *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 13, 585-589, 1974.
- **Loftus E.F., Zanni G.**, *Eyewitness testimony: the influence of the wording of a question*. *Bulletin of the Psychonomic Society*, 5. 1975.
- **Mazzoni G.**, *Si può credere ad un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- **Mestitz A.**, *Chiedere, rispondere e ricordare*, Carocci, Roma, 2003.
- **Miller G.A.**, *The magical number seven, plus or minus two. Some limits on our capacity for processing information*. *Psychological Review*, 63, 81-97. 1956.
- **Musatti C.**, *Elementi di psicologia della testimonianza*. CEDAM, Padova, 1931.
- **Neisser U.** (1967), *Cognitive Psychology*, Appleton-Century-Crofts, New York (trad. it. *Psicologia cognitivista*, Giunti Barbera, Firenze, 1975).

- **Neisser U.**, *The present and the past*. In Grunenberg M.M., Morris P.E., Sykes R.N. (eds.) *Practical aspects of memory: current research and issues*, vol. 2: *Clinical and educational implications* (pp. 545-560). Chichester:Wiley, 1988.
- **Oakes, M.A. e Hyman, I.E.** *The changing face of memory and self*. In D.F. Bjorklund (a cura di), *False-memory creation in children and adults*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 45-67. 2000.
- **Peterson L.R., Peterson M.J.**, *Short-term retention of individual items*. In “Journal of experimental psychology”, 58, 193-198, 1959.
- **Roncato S., Zucco G.**, *I labirinti. della memoria*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- **Rossi-Arnaud C.**, *La memoria*, in Del Miglio C.M., a cura di, *Manuale di Psicologia Generale*, Borla, 1998.
- **Saywitz J.K., Geiselman R.E., Bornstein G.K.**, *Effects of cognitive interviewing and practice on children’s recall performance*, Journal of Applied Psychology, 77, 744-756. 1992.
- **Scaparro F., Vagaggini M.**, (a cura di) *Il peso e la misura Teti*, 1983.
- **Stern W.**, The Psychology of Testimony, *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 34, 3-20. 1939.
- **Tulving E.**, *Episodic and semantic memory*, in E. Tulving, W. Donaldson (a cura di), *Organization of memory*, Academic Press, New York, 381-403. 1972.
- **Tulving E.** *How many systems are there?* American Psychologist, 40, 385-398, 1985.

Links

- <http://www.aipgitalia.com>
- <http://www.giustizia.it>
- <http://www.wikipedia.org>